

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 003/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 luglio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro, Dr. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RECLAMO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 AL SIG. CARDINI NARIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE AL CALCIATORE ROMEO SAMUELE;**
- **SQUALIFICA PER 6 GARE AL CALCIATORE CROCE DANIELE;**
- **SQUALIFICA PER 10 GARE AL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile, per carenza di motivi, il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2. RECLAMO DEL CALCIATORE BIAVA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE, INFLITTAGLI SEGUITO GARA DI PLAY-OFF ALESSANDRIA CALCIO/SALERNITANA CALCIO 1919 DEL 5.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

La C.G.F. , in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposta dal calciatore Biava Raffaele riduce la sanzione della squalifica inflittagli, a 7 gare effettive. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

#### **3. RECLAMO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.8.2011 INFLITTA AL SIG. DI SOMMA SALVATORE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Di Somma Salvatore dal 31.8.2011 al 31.7.2011. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**4. RECLAMO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €23.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF SALERNITANA/VERONA H. DEL 19.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RECLAMO DELL'A.S. ATLETICO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, ATLETICO ROMA/JUVE STABIA DEL 19.6.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Atletico Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RECLAMO DEL SIG. AUSILIO PIERO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL'11.2.2011** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Piero Ausilio, riduce la sanzione inflittagli a mesi 2 di inibizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL SIG. SCORZA ACCURSIO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10 AM/MA DELL'11.2.2011** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Scorza Accursio, riduce la sanzione inflittagli, a mesi 2 di inibizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo

**8) RICORSO DEL SIG. RUSSO ROCCO, GIÀ CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA FALLITA SOC. SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 NOIF – NOTA N. 5456/117PF09-10/AM/MA DELL'11.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Rocco Russo, riduce la sanzione inflittagli, a mesi 4 di inibizione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 12 luglio 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete